



ILARIA MONTANARI

Repertorio n. 4073

Raccolta n. 2474

**ATTO COSTITUTIVO DELLA "FONDAZIONE ARIANNA ANTI-COAGULAZIONE"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di novembre.

26/11/2014

In Bologna, Via Barberia n. 22.

Davanti a me Dott.ssa ILARIA MONTANARI, Notaio in Bologna, iscritta nel Collegio Notarile di Bologna, alla presenza delle testimoni Signore:

Costabile Maria Rosaria, nata a Napoli l'8 marzo 1972, residente a Napoli, Via Palazziello n. 68/A,

Orlandi Elena, nata a Bologna il 10 aprile 1987, residente a Zocca (MO), Via San Carlo n. 52,

è presente il Signor:

**PALARETI GUALTIERO**, nato a Cesena il 22 maggio 1943, residente a Bologna in Via Scipione Dal Ferro 14, Codice Fiscale:PLR GTR 43E22 C573M, il quale dichiara di intervenire al presente atto oltre che in proprio anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "A.I.P.A. Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati", Sezione di Bologna, con sede in Bologna, Via Albertoni n. 15 presso U.O di Angiologia e Malattie della Coagulazione - Policlinico S. Orsola - Malpighi, Codice Fiscale: 92038440373, a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio Direttivo assunta in data 5 novembre 2014, agli atti dell'Associazione.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

**DENOMINAZIONE**

E' istituita la Fondazione denominata:

"FONDAZIONE ARIANNA ANTICOAGULAZIONE" per la quale verrà richiesto all'Autorità il riconoscimento della personalità giuridica.

ART. 2

**SEDE**

La sede della Fondazione è in Bologna attualmente in Via Paolo Fabbri n. 1/3.

ART. 3

**SCOPO DELLA FONDAZIONE**

La Fondazione è un ente privato senza finalità di lucro, a carattere scientifico, che intende svolgere, promuovere, sostenere e favorire l'attività di studio e di ricerca, sia di base che applicata, nel settore dei farmaci ad azione anticoagulante e/o antitrombotica, delle loro caratteristiche farmacologiche e di impiego, nonché di analizzare e catalogare i risultati degli studi clinici e la valutazione e il miglioramento dell'efficacia e della sicurezza del loro uso terapeutico. L'obiettivo di fondo della Fondazione, è rappresentato dalla necessità di migliorare i risultati dell'impiego di tali farmaci, aumentando la conoscenza delle loro caratteristiche e delle corrette modalità di impiego da parte dei Professionisti coinvolti e contribuendo ad un più informato, consapevole e appropriato uso da parte dei cittadini-pazienti e supporto da parte di famigliari, assistenti e operatori del settore. Per lo svolgimento della propria attività si avvale del supporto, tra gli altri, della "Associazione Italiana

REGISTRATO A BOLOGNA  
II° UFFICIO  
DELLE ENTRATE

il 04/12/2014

n° 18850

serie IT

euro 245,00

Il Direttore f.to

Pazienti Anticoagulati – A.I.P.A.”, Sezione di Bologna, sede di Bologna, della “Associazione per lo studio e la cura delle malattie vascolari, trombotiche ed emorragiche – ANGIOCLOT” e di eventuali altri enti e organizzazioni che operino nello stesso settore o in settori analoghi.

Per il miglior conseguimento delle proprie finalità, la Fondazione, nei limiti dei mezzi disponibili, può svolgere, direttamente o in collaborazione con altre fondazioni, istituzioni, società, enti pubblici o privati, le seguenti attività:

a) favorire la realizzazione di appropriata ricerca clinica dedicata preferibilmente alla valutazione dell'effetto dei farmaci e della loro gestione pratica nelle condizioni di vita reale e diffonderne i risultati;

b) aumentare e diffondere nel personale professionale coinvolto (tra i quali medici ospedalieri, di Medicina Generale, specialisti, laboratoristi, farmacisti, infermieri e personale di assistenza) le conoscenze disponibili sull'argomento favorendone la formazione e l'informazione, anche mediante l'aggiornamento circa la continua comparsa di nuovi dati della ricerca clinica scientifica internazionale;

c) contribuire alla formazione del personale professionale coinvolto, anche favorendo la realizzazione di iniziative formative teorico/pratiche sulle materie in oggetto;

d) contribuire al miglioramento dei trattamenti anticoagulanti mediante un registro prospettico dei dati dei pazienti in trattamento anticoagulante a lungo termine, raccolti dai centri clinici o da singoli professionisti coinvolti nella gestione di pazienti anticoagulati;

e) dare risposte tecnicamente valide alle domande che i professionisti vorranno rivolgere rispetto alle iniziative della Fondazione;

f) fornire ai pazienti e alle loro famiglie strumenti per una corretta conoscenza delle caratteristiche di questi trattamenti, le modalità per un loro più corretto impiego, fornendo loro risposte ai quesiti che vorranno porre in merito all'uso dei farmaci suddetti;

g) agire per favorire il mantenimento nel tempo da parte dei pazienti di una adeguata aderenza al trattamento;

h) promuovere e organizzare conferenze, dibattiti, convegni e manifestazioni medico specialistiche o a carattere scientifico;

i) svolgere attività di supporto a carattere editoriale, anche mediante l'utilizzo di supporti audiovisivi, coerenti con le finalità o l'oggetto di attività della Fondazione;

l) svolgere attività di formazione, ricerca e divulgazione scientifica, con l'obiettivo di migliorare costantemente l'assistenza ai pazienti e aggiornare la pratica clinica;

m) creare ed implementare un sito web dinamico che possa un giorno fungere da portale di riferimento per tutti quegli utenti, persone fisiche, società, enti pubblici e privati, che intendano accedere alle informazioni che la Fondazione metterà a disposizione a seguito degli esiti dell'attività svolta.

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la Fondazione assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie. In particolare, al fine di conseguire gli obiettivi suindicati, essa può:

- instaurare rapporti di collaborazione con enti, istituzioni ed altre realtà operanti in settori analoghi, con Università, Aziende Ospedaliere-Universitarie e altre strutture sanitarie, con il preciso intendimento di condividere informazioni e know how;

- stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati, inclusi rapporti in convenzione o accreditamento con il SSN;
- sostenere direttamente ogni attività che risulti utile al raggiungimento dei propri fini;
- svolgere, in conformità agli scopi istituzionali, attività commerciali e accessorie, esercitandole direttamente o tramite società, consorzi o enti;
- effettuare investimenti immobiliari o mobiliari necessari o utili al raggiungimento dei propri fini, nei limiti consentiti dalla legge;
- promuovere la costituzione di altri enti collegati o connessi, o aderire ai medesimi se promossi da altri e ritenuti complessivamente confacenti in rapporto ai propri obiettivi;
- promuovere la costituzione o partecipare a già costituite società commerciali, consorzi od organismi anche di secondo livello per il perseguimento delle finalità statutarie;
- assumere ogni iniziativa, anche qui non contemplata, utile al raggiungimento dei propri fini istituzionali, che non sia contraria alla legge o in contrasto con le clausole del presente Statuto.

ART. 4

#### **DURATA**

La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 5

#### **PATRIMONIO**

Il fondo di dotazione iniziale della Fondazione è costituito dalla somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) da versarsi dalla A.I.P.A. quanto a Euro 47.000,00 (quarantasettemila virgola zero zero) e dal Signor Palareti Gualtieri quanto a Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero).

Tale somma verrà versata, anteriormente alla domanda di riconoscimento, in apposito conto corrente bancario intestato alla "FONDAZIONE ARIANNA ANTICOAGULAZIONE" in corso di riconoscimento. Detta somma, anche in pendenza del richiesto riconoscimento, potrà essere investita anche in parte in titoli di Stato o in obbligazioni di primarie banche o di Società di riconosciuta solidità.

ART. 6

#### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Direttore della Fondazione, ove nominato;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra un minimo di cinque e un massimo di nove, incluso il Presidente della Fondazione, che lo presiede.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono eletti secondo le modalità stabilite nell'allegato statuto. In luogo del primo Consiglio di Amministrazione viene nominato amministratore pro tempore il Signor GUALTIERO PALARETI.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della fondazione, come meglio risulta dallo statuto allegato.

Al Presidente competono la legale rappresentanza della Fondazione e i pote-

ri meglio precisati nello statuto.

Art. 7

### **STATUTO**

La Fondazione è retta, oltre che dal presente atto costitutivo, dallo statuto composto di 17 (diciassette) articoli che, firmato dal comparente, dai testimoni e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me datane al comparente, presenti i testi, affinché lo stesso costituisca di questo atto parte integrante e sostanziale.

Art. 8

### **RICONOSCIMENTO**

Il presente atto è sottoposto alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione.

Il rappresentante legale della Fondazione provvederà ad espletare tutte le formalità per il conseguimento da parte della Fondazione del riconoscimento di legge nonché ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto, tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste dalle competenti Autorità.

Art. 9

### **SPESE**

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Fondazione.

Al riguardo si chiedono le agevolazioni fiscali di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, in considerazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano per quattro facciate di due fogli, di cui ho dato lettura, alla presenza delle testimoni, al Comparente che su mia interpellanza lo ha approvato e confermato alle ore undici.

F.ti: GUALTIERO PALARETI - ELENA ORLANDI teste - MARIA ROSARIA COSTABILE teste - ILARIA MONTANARI NOTAIO.

## **ALLEGATO "A" AL N. 4073/2474**

### **"FONDAZIONE ARIANNA ANTICOAGULAZIONE "**

#### **STATUTO**

##### Articolo 1

###### **COSTITUZIONE, SEDE E DURATA**

1.1 Su iniziativa della "Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati – A.I.P.A.", sede di Bologna (d'ora in avanti anche A.I.P.A.) e del Prof. Gualtiero Palareti è costituita la "FONDAZIONE ARIANNA ANTICOAGULAZIONE" (d'ora in avanti "Fondazione"), con sede in Bologna.

1.2 Nello svolgimento delle proprie attività e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione opera nell'ambito della regione Emilia - Romagna e ha durata illimitata.

##### Articolo 2

###### **SCOPO ISTITUZIONALE E ATTIVITA'**

2.1 La Fondazione è un ente privato senza finalità di lucro, a carattere scientifico, che intende svolgere, promuovere, sostenere e favorire l'attività di studio e di ricerca, sia di base che applicata, nel settore dei farmaci ad azione anticoagulante e/o antitrombotica, delle loro caratteristiche farmacologiche e di impiego, nonché di analizzare e catalogare i risultati degli studi clinici e la valutazione e il miglioramento dell'efficacia e della sicurezza del loro uso. L'obiettivo di fondo della Fondazione, è rappresentato dalla necessità di migliorare i risultati dell'impiego di tali farmaci, aumentando la conoscenza delle loro caratteristiche e delle corrette modalità di impiego da parte dei Professionisti coinvolti e contribuendo ad un più informato, consapevole e appropriato uso da parte dei cittadini-pazienti e supporto da parte di familiari, assistenti e operatori del settore. Per lo svolgimento della propria attività si avvale del supporto, tra gli altri, della "Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati – A.I.P.A.", sede di Bologna, della "Associazione per lo studio e la cura delle malattie vascolari, trombotiche ed emorragiche – ANGIOCLOT" e di eventuali altri enti e organizzazioni che operino nello stesso settore o in settori analoghi.

2.2 Per il miglior conseguimento delle proprie finalità, la Fondazione, nei limiti dei mezzi disponibili, può svolgere, direttamente o in collaborazione con altre fondazioni, istituzioni, società, enti pubblici o privati, le seguenti attività:

a) favorire la realizzazione di appropriata ricerca clinica dedicata preferibilmente alla valutazione dell'effetto dei farmaci e della loro gestione pratica nelle condizioni di vita reale e diffonderne i risultati;

b) aumentare e diffondere nel personale professionale coinvolto (tra i quali medici ospedalieri, di Medicina Generale, specialisti, laboratoristi, farmacisti, infermieri e personale di assistenza) le conoscenze disponibili sull'argomento favorendone la formazione e l'informazione, anche mediante l'aggiornamento circa la continua comparsa di nuovi dati della ricerca clinica scientifica internazionale;

c) contribuire alla formazione del personale professionale coinvolto, anche favorendo la realizzazione di iniziative formative teorico/pratiche sulle materie in oggetto;

- d) contribuire al miglioramento dei trattamenti anticoagulanti mediante un registro prospettico dei dati dei pazienti in trattamento anticoagulante a lungo termine, raccolti dai centri clinici o da singoli professionisti coinvolti nella gestione di pazienti anticoagulati;
- e) dare risposte tecnicamente valide alle domande che i professionisti vorranno rivolgere rispetto alle iniziative della Fondazione;
- f) fornire ai pazienti e alle loro famiglie strumenti per una corretta conoscenza delle caratteristiche di questi trattamenti, le modalità per un loro più corretto impiego, fornendo loro risposte ai quesiti che vorranno porre in merito all'uso dei farmaci suddetti;
- g) agire per favorire il mantenimento nel tempo da parte dei pazienti di una adeguata aderenza al trattamento;
- h) promuovere e organizzare conferenze, dibattiti, convegni e manifestazioni medico specialistiche o a carattere scientifico;
- i) svolgere attività di supporto a carattere editoriale, anche mediante l'utilizzo di supporti audiovisivi, coerenti con le finalità o l'oggetto di attività della Fondazione;
- l) svolgere attività di formazione, ricerca e divulgazione scientifica, con l'obiettivo di migliorare costantemente l'assistenza ai pazienti e aggiornare la pratica clinica;
- m) creare ed implementare un sito web dinamico che possa un giorno fungere da portale di riferimento per tutti quegli utenti, persone fisiche, società, enti pubblici e privati, che intendano accedere alle informazioni che la Fondazione metterà a disposizione a seguito degli esiti dell'attività svolta;

2.3 Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la Fondazione assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie. In particolare, al fine di conseguire gli obiettivi suindicati, essa può:

- instaurare rapporti di collaborazione con enti, istituzioni ed altre realtà operanti in settori analoghi, con Università, Aziende Ospedaliero-Universitarie e altre strutture sanitarie, con il preciso intendimento di condividere informazioni e know how;
- stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati, inclusi rapporti in convenzione o accreditamento con il SSN;
- sostenere direttamente ogni attività che risulti utile al raggiungimento dei propri fini;
- svolgere, in conformità agli scopi istituzionali, attività commerciali e accessorie, esercitandole direttamente o tramite società, consorzi o enti;
- effettuare investimenti immobiliari o mobiliari necessari o utili al raggiungimento dei propri fini, nei limiti consentiti dalla legge;
- promuovere la costituzione di altri enti collegati o connessi, o aderire ai medesimi se promossi da altri e ritenuti complessivamente confacenti in rapporto ai propri obiettivi;
- promuovere la costituzione o partecipare a già costituite società commerciali, consorzi od organismi anche di secondo livello per il perseguimento delle finalità statutarie;

- assumere ogni iniziativa, anche qui non contemplata, utile al raggiungimento dei propri fini istituzionali, che non sia contraria alla legge o in contrasto con le clausole del presente Statuto.

## Articolo 3

### FONDATORI

#### 3.1 Sono Fondatori:

- Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati – A.I.P.A., sede di Bologna;
- Prof. Gualtiero Palareti, Malattie Cardiovascolari, Università di Bologna, nato a Cesena il 22 maggio 1943, residente a Bologna in Via Scipione Dal Ferro 14, 40138 Bologna

## Articolo 4

### PATRIMONIO

4.1 Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dai conferimenti dei Fondatori, dettagliatamente illustrati nell'Atto Costitutivo, ed è incrementabile con proventi da liberalità, contributi di enti pubblici e di privati, lasciti e legati ovvero altre entrate, sempre connesse allo svolgimento di attività istituzionali, erogate da Fondatori e da terzi, espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

4.2 Le riserve, i fondi costituiti in bilancio e gli avanzi di gestione sono soggetti allo stesso regime statutario del patrimonio, e devono essere impiegati esclusivamente per i fini istituzionali.

4.3 In considerazione delle finalità della Fondazione, che non ha scopo di lucro e della sua natura giuridica, è vietato distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

4.4 La Fondazione impiega eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività indicate nel presente statuto e nel pieno rispetto delle proprie finalità.

## Articolo 5

### ENTRATE

5.1 Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione può disporre delle seguenti entrate, ove non espressamente destinate all'incremento del patrimonio:

- quote e contributi dei Fondatori e di terzi;
- eredità, donazioni e legati;
- erogazioni liberali dei Fondatori e di terzi;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi, anche in regime di convenzione;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, tra cui raccolte pubbliche occasionali, in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni o campagne di sensibilizzazione;
- proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi derivanti da attività comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità della Fondazione.

## Articolo 6

### ORGANI DELLA FONDAZIONE

#### 6.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- Direttore della Fondazione, ove nominato;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo.

## Articolo 7

### PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 La Fondazione è amministrata da un numero di membri compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di nove, incluso il Presidente. Le nomine competono come segue:

- nel caso in cui il Consiglio sia formato da cinque componenti, tre componenti sono nominati dalla Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati – A.I.P.A., sede di Bologna, due componenti sono nominati dal Prof. Gualtiero Palareti
- nel caso in cui il Consiglio sia formato da sette componenti, quattro componenti vengono nominati dalla Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati – A.I.P.A., sede di Bologna, tre componenti vengono nominati dal Prof. Gualtiero Palareti
- nel caso in cui il Consiglio sia formato da nove componenti, cinque componenti vengono nominati dalla Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati – A.I.P.A., sede di Bologna, quattro componenti vengono nominati dal Prof. Gualtiero Palareti

Le nomine di competenza di A.I.P.A. sono assunte con delibera del rispettivo Consiglio Direttivo.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno, con le maggioranze stabilite nel successivo articolo, il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione.

7.3 Nell'ipotesi in cui l'Associazione - A.I.P.A. - non provveda a nominare i propri componenti, provvede alla loro nomina il Prof. Gualtiero Palareti e viceversa;

7.4 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui sono in carica. Un mese prima della scadenza, coincidente con la data in cui si riunisce il Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio del terzo esercizio decorrente da quello di nomina dei componenti del Consiglio



stesso, il Presidente inoltrerà ai soggetti titolari del relativo diritto formale richiesta di provvedere alle nuove designazioni.

7.5 Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

7.6 Qualora uno o più membri vengano meno, per decesso, dimissioni o decadenza, quelli rimasti in carica devono provvedere alla loro sostituzione osservando le prerogative e i criteri proporzionali di nomina fissati dagli artt. 7.1 e 7.2 del presente Statuto; i membri nominati in sostituzione restano in carica fino alla originaria scadenza dei membri sostituiti.

7.7 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente secondo quanto stabilito dall'art. 9. Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti. La convocazione è fatta mediante lettera semplice o fax o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i consiglieri almeno tre giorni prima dell'adunanza; anche in assenza delle suddette formalità il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi membri.

7.8 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo diverse ipotesi previste dallo Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7.9 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura del verbale, sottoscritto da entrambi; tutti i partecipanti, inoltre, devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Nell'ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dal Consigliere eletto dagli intervenuti.

7.10 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare dirigenti e dipendenti della Fondazione ovvero esperti esterni, su invito del Presidente.

7.11 Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione hanno uguali diritti e doveri ed esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione medesima.

## Articolo 8

### FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di Statuto, provvede alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento dello scopo istituzionale e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti in carica il Comitato Esecutivo che, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione e a seconda del numero di Consiglieri eletti, è composto di un numero di componenti variabile da tre a cinque. Esso adotta, in caso di urgenza e salvo ratifica, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli di cui al successivo punto 8.5.

8.3 Il Consiglio, oltre che al Presidente e al Comitato Esecutivo, può delegare proprie attribuzioni specifiche a uno o più Consiglieri, al Direttore o a terzi determinando l'oggetto, i limiti e la durata della delega; il Consiglio può, altresì, designare un amministratore delegato od anche attribuire procure a soggetti diversi dai precedenti.

8.4 Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.

8.5 Al Consiglio spetta, tra l'altro, di:

- a) fissare annualmente le direttive e le linee di attività della Fondazione;
- b) attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nello Statuto, nell'atto costitutivo e nei programmi prefissati;
- c) assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
- d) deliberare sull'accettazione delle liberalità, dei lasciti e dei legati;
- e) decidere in ordine all'eventuale nomina del Direttore della Fondazione;
- f) provvedere all'eventuale nomina dell'Organo di controllo;
- g) approvare il bilancio annuale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- h) nominare, a propria discrezione, un Comitato Scientifico o altri comitati, disciplinandone il funzionamento mediante regolamenti;
- i) adottare, a propria discrezione, regolamenti interni necessari per lo svolgimento delle attività della Fondazione;
- l) tenere i libri e le scritture contabili della Fondazione;
- m) deliberare le modifiche dello Statuto, secondo quanto stabilito all'art. 14;
- n) esercitare ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo.

8.6 Il Consiglio può stabilire annualmente emolumenti a favore dei propri membri, oltre a disciplinare le modalità di rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.

8.7 I verbali del Consiglio di Amministrazione, trascritti negli appositi registri, dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 9

FUNZIONI DEL PRESIDENTE

9.1 Spetta al Presidente convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, sovrintendere al funzionamento della Fondazione e vigilare sull'osservanza degli scopi statutari, rappresentare la Fondazione in giudizio e davanti a terzi, curare l'esecuzione delle delibere consiliari.

9.2 Il Presidente assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio per garantire il funzionamento della Fondazione, e li comunica per la ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

9.3 Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire procure ad altro membro del Consiglio di Amministrazione, al Direttore o a terzi. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta, inviata anche a mezzo telefax o e-mail, con almeno cinque giorni di preavviso, salvo i casi di urgenza in cui saranno sufficienti 24 ore.

9.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, esercitando in tal caso la rappresentanza legale della Fondazione. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

## Articolo 10

### DIRETTORE

10.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore della Fondazione che potrà essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio, con l'incarico di dare esecuzione alle decisioni del Consiglio stesso, del Presidente, nonché di provvedere alla gestione ordinaria della Fondazione lungo le linee programmatiche decise dal Consiglio di Amministrazione.

10.2 Entro i suddetti limiti il Direttore può avere il potere di firma.

10.3 Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, nella veste anche di Segretario dello stesso, senza diritto di voto quando non sia membro del Consiglio.

## Articolo 11

### BILANCIO DI ESERCIZIO

11.1 L'esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

11.2 Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio.

11.3 Il bilancio di esercizio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.

11.4 Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Nel bilancio devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

11.5 Successivamente all'approvazione, il bilancio deve essere trasmesso all'Organo che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica.

## Articolo 12

### ORGANO DI CONTROLLO

12.1 La Fondazione può affidare il controllo amministrativo-contabile e finanziario della Fondazione ad un Organo di controllo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne fissa l'emolumento e composto da un membro effettivo e da un supplente, iscritti all'albo dei Revisori contabili.

12.2 Qualora i proventi della Fondazione dovessero superare, per due anni consecutivi, l'ammontare di un milione di euro, l'Organo di controllo deve essere obbligatoriamente nominato ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, iscritti nell'albo dei Revisori contabili.

12.3 Tutti i componenti l'Organo di controllo durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di Revisore coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c., né il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione. In caso di dimissioni o decadenza, il Revisore o i Revisori cessati vengono sostituiti dal o dai supplenti, con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

12.4 I componenti l'Organo di controllo possono partecipare di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12.5 L'Organo di controllo predispone una propria relazione annuale di accompagnamento al bilancio di esercizio.

## Articolo 13

### REGOLAMENTI

13.1 Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

## Articolo 14

### MODIFICHE DELLO STATUTO

14.1 Le modifiche al presente Statuto vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei componenti in carica e sottoposte all'eventuale approvazione, ove necessaria, dell'autorità tutoria nei modi di legge.

## Articolo 15

### ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE

15.1 In caso di sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi ragione, di raggiungere lo scopo istituzionale, l'estinzione della Fondazione, nonché la relativa messa in liquidazione, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei componenti in carica e sono comunicate all'Autorità governativa, ovvero alla Regione, per i provvedimenti di competenza di cui all'art. 6 del D.P.R. 361/2000.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori fissandone il compenso.

#### Articolo 16

##### DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

16.1 Verificatasi l'estinzione della Fondazione per una delle cause sopra indicate o anche in seguito ad altra causa non espressamente prevista dallo Statuto, il patrimonio che dovesse residuare dopo la liquidazione della Fondazione secondo le norme di legge, sarà devoluto ad altre organizzazioni che svolgono attività analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 17

##### NORMA DI RINVIO

17.1 Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di Fondazioni e le leggi vigenti in materia.

F.ti: GUALTIERO PALARETI - ELENA ORLANDI teste - MARIA ROSARIA COSTABILE teste - ILARIA MONTANARI NOTAIO.